

1. Come può essere superato il mancato riconoscimento firme effettuato all'interno del software FEDRA PLUS 6?

Il software FEDRA PLUS 6 (utile per l'esecuzione delle pratiche di deposito Bilanci) riconosce la firma digitale apposta con dispositivo Dike 5 e non versioni successive (attualmente la versione in uso è Dike 6).

Al fine di superare questa criticità è possibile:

- firmare gli allegati alla pratica di bilancio con Dike6 (esternamente alla procedura Fedra) e accluderli già firmati digitalmente (con estensione .p7m);
- la distinta che viene creata al momento dello scarico della pratica dovrà essere firmata al di fuori della procedura Fedra recuperando il file relativo che si troverà in C:/PRTELE/DATI/<cartella identificata con il n. pratica creata da FEDRA>/<file identificato con il n. pratica ed estensione .pdf>; il file firmato digitalmente (con estensione .p7m) verrà salvato nella medesima cartella.

2. Informazioni specifiche che debbono fornire le Start up innovative (nonché le PMI innovative e gli Incubatori certificati che si avvalgano del requisito della spese di ricerca e sviluppo (R&S) superiori al 15%

Le società iscritte nella sezione speciale delle Start-up innovative (nonché le PMI innovative e gli Incubatori certificati) **devono esporre nella nota integrativa, o nell'apposito campo testuale, la dichiarazione attestante il permanere dei requisiti utili al mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale.** Come noto, in occasione della riforma in tema di bilancio introdotta dal d.lgs. 139/2015, è stato previsto che i soggetti che rientrano nella nuova categoria «microimprese» siano esonerati dall'obbligo di redazione della nota integrativa. Tale esonero, come chiarito con la nota del MISE del 14/02/2017 n. 50195, comprende anche le start up definibili «microimprese» e che intendono avvalersi del requisito delle spese di R&S > al 15% del maggior valore tra costo e valore della produzione. Più precisamente, **è possibile, per le start up innovative che soddisfino i requisiti delle microimprese, indicare il dettaglio delle spese di R&S in calce allo stato patrimoniale, potendo pertanto non dover redigere la nota integrativa.**

Tali start up, quindi, dovranno utilizzare il campo di testo libero della tassonomia "Informazioni richieste dalla legge in merito a Startup e PMI Innovative" nella tassonomia vigente (tag XBRL InformazioniRichiesteLeggeMeritoStartupPMIInnovative).

In ogni caso, il dettaglio delle spese di R&S, nel campo testuale precedentemente citato o in alternativa in nota integrativa, deve dare evidenza degli importi, delle voci di bilancio in cui esse sono contenute e del calcolo richiesto per il raggiungimento della percentuale prevista dalla normativa. A seguito della modifica degli schemi di bilancio, per effetto del D.Lgs. 139/2015 e alla luce delle nuove indicazioni fornite dall'OIC 24, sono state emanati dal MISE una serie di pareri sulla metodologia di determinazione del calcolo, il cui più recente è quello emesso lo scorso 29/12/2017 con prot. 562754.

Nello specifico, tale nota esplicita i termini di riferimento del numeratore e del denominatore necessari per definire la percentuale di spese in ricerca e sviluppo, con riferimento al conto economico e alla patrimonializzazione. (Stralcio da documentazione a margine incontro del Gruppo di lavoro Start Up in data 4/05/2018; documentazione a cura dott. F. Disegni reperibile sul sito https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Start_up/07EE07ED07EF07EE07E907EB)